

R.G.E. N. 182/2015

**TRIBUNALE DI CREMONA
ESECUZIONI IMMOBILIARI**

Il Giudice dell'Esecuzione,

Letta l'istanza del 20.10.2021, con la quale il liquidatore della procedura di liquidazione del patrimonio di [artt. 14 ter e segg. Legg. n. 3/2012) ha chiesto che sia dichiarata l'improcedibilità della presente esecuzione;

Visto il provvedimento di apertura della procedura di liquidazione emesso dal Giudice Designato dott. Panzeri e rilevato che non vi è ragione di dichiarare l'improcedibilità dal momento che non è stata offerta la prova della redazione dell'inventario, dell'elenco dei creditori, della formazione dello stato passivo e del programma di liquidazione;

CONFERMA

Allo stato, la sospensione del processo esecutivo, invitando il liquidatore ad integrare la documentazione ed i creditori a comunicare l'eventuale assenso alla declaratoria di improseguibilità.

Si comunichi.

Cremona, 12/01/2022.

Il Giudice dell'Esecuzione
G.O.P. avv. Nunzia Corini